

# *Associazione tutori volontari*

- Nasce nel **1998** (Ads => legge 6/2004)
- Ha sede in **Torino**
- Aderisce al **Csa** (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)  
«*Tutela e promozione dei **diritti** delle fasce **più deboli** della popolazione*»

[www.tutori.it](http://www.tutori.it)

# *Associazione tutori volontari*

- Tra gli scopi principali:


assunzione di tutele  
affidate a volontari  
adeguatamente  
formati

*(Non ci occupiamo di minori)*

**Da dove nasce la  
necessità di tutori  
volontari?**

**...Dall'assenza di  
familiari disponibili e/o  
capaci**




**354. Tutela affidata a enti di assistenza.** — La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela (*Att. 43*).



- Comune
- Consorzio socio-assistenziale
- Asl
- Struttura di ricovero


In assenza di familiari tutori...

**TUTELA**



Conflitto di interesse

# Normale relazione di tutela



# CONFLITTO di INTERESSE

Tutelato



Tutore = E.P. ASL/Comune/Struttura

# Articolo 408 c.c.


(introdotta con la legge 6/2004 «Amministratore di sostegno»)

- (...)
- Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli **operatori** dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
- (...)

## Per superare il conflitto di interesse



Volontari




EE.PP.  
«terzi»

# “TUTORE VOLONTARIO”


è una **tipica attività di volontariato**

Caratteristiche del volontariato:  
«**Gratuità e Continuità**»



Caratteristica della tutela:  
art. 379 Codice civile “**Gratuità della tutela**”

# *Associazione tutori volontari*



- 
- *«Tutela e promozione dei **diritti** delle fasce **più deboli** della popolazione»*



## FORMAZIONE

Per il tutore  
per la tutela dei diritti  
della persona interdetta

# Formazione

- **Corso di formazione**
- incontri **mensili** dell'associazione
- partecipazione all'attività dell'associazione
- sito [www.tutori.it](http://www.tutori.it),
- «*Guida alla tutela...*»
- **sostegno** ai tutori volontari in caso di azioni vs. Enti, ...,
- partecipazione attività del **Csa**
- approfondimento con le pubblicazioni: **PROSPETTIVE ASSISTENZIALI** e **CONTROCITTA'**

# COSA (non) FA IL TUTORE volontario



## Articolo 357 C.C.

*Il tutore ha la **CURA** della persona,  
lo **rappresenta** in tutti gli atti civili  
ne **amministra** i beni.*

- Particolare attenzione all'aspetto di "CURA" e tutela dei diritti

## CURA...

***il tutore volontario **NON** deve erogare «assistenza» diretta sulla persona***

*Cure e assistenza spettano alle istituzioni preposte (Asl, Comuni...)*

**CURA**



**VIGILANZA**

Occorre VIGILARE 

che gli Enti preposti svolgano correttamente le loro attività

...Se del caso occorre **SEGNALARE** le inadempienze



*“...indossare i panni del tutelato...”*

In caso di ricovero **residenziale**

## Vigilare...

- 1) sulla idoneità della struttura...
- 2) sull'adeguatezza delle cure medico-infermieristiche, riabilitative,...
- 3) sull'igiene personale e ambientale
- 4) sulla qualità e quantità vitto
- 5) sull'attività educativa, se è adeguata ai suoi bisogni

...

# ALBO TUTORI

*β novembre 2017*

*Versione 3.0*

## **Regolamento**

### ***ALBO TUTORI VOLONTARI***

- 1 L'Associazione Tutori Volontari istituisce e gestisce un Albo con i nominativi di persone motivate, attente alla cultura dei diritti ed adeguatamente formate disponibili ad assumere volontariamente la tutela legale di persone adulte soggette a interdizione (o eventualmente ad amministrazione di sostegno), come deciso dal Giudice tutelare preposto.
- 2 L'esercizio della tutela si concretizza principalmente 1) nella cura della persona (non sostituendosi però al dovere degli Enti preposti, Asl, Comune, ecc. alla cura e all'assistenza) e nella tutela dei suoi diritti – nonché 2) nell'amministrazione dei beni e 3) nella rappresentanza della stessa in tutti gli atti civili.

# ISCRIZIONE ALBO TUTORI

**All' Associazione tutori volontari  
Via Artisti 36  
Torino**

Il/la sottoscritto/a

Cognome: .....

Nome: .....

Professione: .....

Nato/a a: ..... il: .....


Codice Fiscale .....

Residente a: .....


Via e n.: .....

Tel.: ..... email: .....

# Per superare il conflitto di interesse



# Normale relazione di tutela



## **Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.**

**Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'). (B.U. 21 marzo 2001, 3° suppl. al n. 12)**

### **Art. 10.**

*(Integrazioni alla l.r. 44/2000. Inserimento del Titolo VIII artt. 105 135 relativo a Servizi alla persona e alla comunita')*

Dopo il Titolo VII della legge regionale 26 aprile 2000, n.44, e' inserito il seguente:

"Titolo VIII. Servizi alla persona e alla comunita'  
(...)"

### **Art. 115. (Funzioni delle Province)**

**1. Sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:**

(...)

**e) l'istituzione DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA per L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTORE ad esse deferite dalle competenti autorita' giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorita' stesse.**

## Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento. (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

- (...)
- **Art. 65.**  
*(Abrogazione di leggi regionali)*
- (...)
- **2.** Gli articoli 114, 115, 116 e 117 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001 sono abrogati.

Legge regionale piemontese 8 gennaio 2004, n. 1.

*«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento».* (B.U. 15 gennaio 2004, n. 2)

(...) - Art. 5. (Funzioni delle province)

(...) 2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

(...) j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e' conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

Dgr 23/2006 - Deliberazione della Giunta Regionale 16.01.2006, n.23-1988

«**MODALITA' E CRITERI DELL'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, LETT. J) DELLA L.R. N. 1/2004**» (B.U. 9 febbraio 2006, n.6)

*(omissis)*

LA GIUNTA REGIONALE (...) delibera di approvare i seguenti criteri e modalità per l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela in attuazione del disposto dell'art. 5, comma 2, lett. j, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1.

**CRITERI**

- Le attività dell'ufficio provinciale di pubblica tutela sono svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'Autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell'amministrazione giudiziaria e delle altre amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di interventi e servizi sociali, secondo i seguenti criteri:
  - a) **fornire informazioni e documentazione** per quanto attiene i diversi aspetti dell'attività svolta dai tutori, dai curatori e dagli amministratori di sostegno, anche in riferimento ai procedimenti giurisdizionali previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le attività dei competenti uffici giudiziari; in particolare, assicurare la necessaria informazione ed il collegamento con gli ordini professionali, per le specifiche prestazioni di consulenza professionale (giuridica, economico-finanziaria, fiscale, previdenziale, patrimoniale ecc.);

- b) **operare in collegamento** con altri soggetti pubblici e privati (INPS, comuni, enti gestori socio-assistenziali, ecc) che erogano prestazioni ed interventi assistenziali alle persone prive di autonomia;
- c) operare in collegamento con organi ed uffici che esercitano funzioni giurisdizionali in materia, assicurando ad essi la propria collaborazione nell'ambito dell'attività di supporto a tutori, curatori e amministratori di sostegno;
- d) attivare, nei limiti delle risorse disponibili, **interventi formativi** per operatori pubblici dei comuni e delle ASL, nonché i necessari collegamenti con soggetti che provvedono alla formazione degli operatori privati;
- e) assicurare il **monitoraggio** delle attività svolte dall'ufficio realizzando, compatibilmente alle risorse disponibili, raccolta e analisi di dati, eventuali indagini statistiche e sociali, nonché iniziative pubbliche di divulgazione ed approfondimento in materia (seminari, pubblicazioni ecc.).

Le attività di cui alle lettere **a), b) e c)** hanno carattere obbligatorio e costituiscono le prestazioni essenziali di base per assicurare uno standard minimo di servizi comuni su tutto il territorio regionale. A tal fine la Regione provvede a fornire una formazione iniziale agli operatori provinciali.